

N. 10.891 DI REP.

N. 7.173 DI RACC.

CONVENZIONE TRA "PARCO REGIONALE DELLE GROANE", "COMUNE DI LIMBIATE" e "SOCIETA' [REDACTED] PER RECUPERO AREA

DENOMINATA "CITTA' SATELLITE" IN LIMBIATE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di febbraio.

11 febbraio 2020

In Saronno, nello studio in Via Varese n. 25 D.

Avanti a me FAUSTINO COLIANNI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, sono presenti:

- GIRELLI MARIO ROBERTO, nato a Paderno Dugnano il 16 ottobre 1964, domiciliato per la carica in Solaro, Via della Polveriera n. 2, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale del:

"PARCO DELLE GROANE", con sede in Solaro, Via della Polveriera n. 2, Cod. Fisc. 97003600158, a quanto infra autorizzato in forza di Decreto del Presidente n. 13/2019 del 24 dicembre 2019 che, in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonché in forza del Verbale di deliberazione della Comunità del Parco n. 18 del 31 ottobre 2019, esecutivo ai sensi di legge, che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- CLEMENTI CRISTIANO, nato a Busto Arsizio il 4 aprile 1971, domiciliato per l'incarico in Limbiate, Via Monte Bianco n. 2, che interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Territorio per conto e in rappresentanza del "COMUNE DI LIMBIATE", con sede in Limbiate, Via Monte Bianco n. 2, Codice Fiscale 83005620154, tale nominato in forza di Decreto Sindacale n. 16 del 15 aprile 2019, che, in copia conforme cartacea di documento digitale, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 31 ottobre 2019 al n. 10.524/6.911 di rep., registrato a Milano - DP II il 12 novembre 2019 al n. 47175 Serie IT e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2 in data 12 novembre 2019 con nota n. 140936/92534, e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, il cui verbale, in copia conforme cartacea di documento digitale, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

munito degli occorrenti poteri a' sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica in Limbiate, Via del Laghetto n. 31, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e generale rappresentante della Società:

"[REDACTED] - S.R.L." con sede in Limbiate, Via del

Laghetto n. 31 e capitale di Euro 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi [redacted], munite degli occorrenti poteri in forza dello Statuto sociale.

Persone della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, le quali dichiarano e convengono quanto segue:

prezioso:

- che la Società "[redacted] - S.R.L." è proprietaria in forza di atto a rogito del Notaio FRANCO SOLI di Modena in data 20 dicembre 2007 al n. 34899/10971 di rep., registrato a Modena il 22 dicembre 2007 al n. 23505 Serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circonscrizione 2° in data 10 gennaio 2008 con nota n. 3852/2261, di terreni e fabbricati siti nel Comune di Limbiate, identificati nel Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti dati censuari:

foglio 32 - mappale 24 - Ha. 00.95.30 - BOSCO CEDUO - cl. 2
- R.D.Euro 19,69 - R.A.Euro 2,95;

foglio 32 - mappale 26 - Ha. 03.63.50 - INCOLT PROD - cl. 2
- R.D.Euro 11,26 - R.A.Euro 3,75;

foglio 32 - mappale 32 - Ha. 00.28.40 - BOSCO CEDUO - cl. 2
- R.D.Euro 5,87 - R.A.Euro 0,88;

foglio 32 - mappale 70 - Ha. 01.01.00 - INCOLT PROD - cl. 2
- R.D.Euro 3,13 - R.A.Euro 1,04;

foglio 32 - mappale 121 - Ha. 00.00.50 - ENTE URBANO.

Confini a corpo e in contorno da Nord procedendo in senso orario:

mappali 33, 69, 37, 90, 91 117, 19, 122 e strade.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e quale risulta identificato in colore giallo nell'estratto di mappa che, sottoscritto a' sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "D", previa visione e approvazione da parte dei Comparenti stessi;

- che il "PARCO REGIONALE DELLE GROANE" dichiara di essere proprietario dei terreni siti nel Comune di Limbiate, identificati nel Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti dati censuari:

foglio 24 - mappale 24 - Ha. 01.80.80 - BOSCO MISTO - cl. 1
- R.D.Euro 37,35 - R.A.Euro 5,60;

foglio 24 - mappale 80 - Ha. 00.75.80 - BOSCO CEDUO - cl. 1
- R.D.Euro 15,66 - R.A.Euro 2,35;

foglio 24 - mappale 86 - Ha. 00.15.60 - BOSCO CEDUO - cl. 1
- R.D.Euro 3,22 - R.A.Euro 0,48;

foglio 24 - mappale 55 - Ha. 00.60.40 - BOSCO MISTO - cl. 1
- R.D.Euro 12,48 - R.A.Euro 1,87;

foglio 24 - mappale 106 - Ha. 06.63.50 - BOSCO CEDUO - cl. 1
- R.D.Euro 137,07 - R.A.Euro 20,56;

foglio 24 - mappale 22 - Ha. 00.31.90 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 6,59 - R.A.Euro 0,99;
 foglio 24 - mappale 87 - Ha. 00.02.80 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 0,58 - R.A.Euro 0,09;
 foglio 24 - mappale 44 - Ha. 00.26.90 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 0,83 - R.A.Euro 0,28;
 foglio 24 - mappale 23 - Ha. 00.08.50 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 1,76 - R.A.Euro 0,26;
 foglio 24 - mappale 89 - Ha. 00.30.00 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 6,20 - R.A.Euro 0,93;
 foglio 24 - mappale 81 - Ha. 02.35.60 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 48,67 - R.A.Euro 7,30;
 foglio 24 - mappale 48 - Ha. 00.42.50 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 1,32 - R.A.Euro 0,44;
 foglio 24 - mappale 88 - Ha. 00.19.30 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 3,99 - R.A.Euro 0,60;
 foglio 24 - mappale 82 - Ha. 00.44.30 - BOSCO CEDUO - cl. 1
 - R.D.Euro 9,15 - R.A.Euro 1,37;
 foglio 23 - mappale 51 - Ha. 00.71.50 - INCOLT PROD - cl. 1
 - R.D.Euro 2,22 - R.A.Euro 0,74;
 foglio 23 - mappale 87 - Ha. 00.04.80 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 0,15 - R.A.Euro 0,05;
 foglio 23 - mappale 18 - Ha. 00.14.40 - INCOLT PROD - cl. 1
 - R.D.Euro 0,45 - R.A.Euro 0,15;
 foglio 23 - mappale 26 - Ha. 00.27.80 - INCOLT PROD - cl. 1
 - R.D.Euro 0,86 - R.A.Euro 0,29;
 foglio 23 - mappale 19 - Ha. 00.63.00 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 1,95 - R.A.Euro 0,65;
 foglio 23 - mappale 89 - Ha. 00.15.70 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 0,49 - R.A.Euro 0,16;
 foglio 23 - mappale 21 - Ha. 00.56.50 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 1,75 - R.A.Euro 0,58;
 foglio 23 - mappale 22 - Ha. 00.44.80 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 1,39 - R.A.Euro 0,46;
 foglio 23 - mappale 29 - Ha. 00.45.10 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 1,40 - R.A.Euro 0,47;
 foglio 23 - mappale 24 - Ha. 00.13.50 - BOSCO MISTO - cl. 1
 - R.D.Euro 2,79 - R.A.Euro 0,42;
 foglio 23 - mappale 16 - Ha. 00.12.00 - INCOLT PROD - cl. 1
 - R.D.Euro 0,37 - R.A.Euro 0,12;
 foglio 23 - mappale 17 - Ha. 01.53.80 - INCOLT PROD - cl. 2
 - R.D.Euro 4,77 - R.A.Euro 1,59;
 foglio 32 - mappale 63 - Ha. 00.44.00 - INCOLT PROD - cl. 1
 - R.D.Euro 1,36 - R.A.Euro 0,45.

Confini in contorno da Nord procedendo in senso orario:

a corpo dei mappali del foglio 24:

mappale 18, strada, mappali 78, 20, 21, mappali altro foglio, mappali 27, 26, 91, 29, 30, 90, 25, 93, 39, 37, 36 e 56, altro foglio di mappa;

a corpo dei mappali 51, 87, 18, 26, 19, 89, 21, 22, 29, 16 e

17 del foglio 23:

mappali 91, 92, 88, 79, 78, 77, 50, 55, 52, 14 e 15, strada, mappali 23 Strada della Tensa, mappali 93, 61, 86 e 27 altro foglio;

del mappale 24 del foglio 23:

mappale 23, Strada, Strada della Tensa, di nuovo mappale 23;

del mappale 63 del foglio 32:

mappali 61, 40, 126, 86 e 51.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e quale risulta identificato in colore giallo negli estratti di mappa che, sottoscritti a' sensi di legge, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "E", "F" e "G" previa visione e approvazione da parte dei Componenti stessi;

- che l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale risulta proprietario dei terreni siti nel Comune di Limbiate identificati nel Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti dati censuari:

foglio 24 - mappale 36 - Ha. 01.54.20 - BOSCO MISTO - cl. 1 - R.D.Euro 31,86 - R.A.Euro 4,78;

foglio 24 - mappale 37 - Ha. 01.27.60 - PRATO - cl. 2 - R.D.Euro 56,01 - R.A.Euro 65,90;

foglio 24 - mappale 38 - Ha. 00.00.04 - COSTR NO AB.

Confini a corpo e in contorno da Nord procedendo in senso orario:

mappali 44, 48, 32 33 e 35 strada, mappali 39 e 55.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e quale risulta identificato in colore giallo nell'estratto di mappa che, sottoscritto a' sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "H" previa visione e approvazione da parte dei Componenti stessi;

- che i beni in oggetto sono inclusi nel Parco Regionale delle Groane, e utilizzati da tempo con un parco divertimenti permanente;

- che in particolare l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento prevede che l'attuazione degli interventi e delle destinazioni ammesse è soggetta a convenzionamento tra l'Ente gestore del parco e Parti direttamente interessate;

- che tali beni sono destinati dalla Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento approvata con deliberazione GR IX/2012 a zona parco attrezzato di progetto, zona parco attrezzato consolidato, ambito per servizi comunali e zona di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico, con una diversa distribuzione di azionamento e disciplinati dagli artt. 29, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione;

- che l'art. 18 delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Limbiate rimanda alla disciplina generale del Piano Territoriale di Coordinamento dell'Ente Parco;

- che in data 10 ottobre 2009 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Ente Regionale per lo sviluppo agricolo e forestale, Comune di Limbiate, Società " [redacted] - S.R.L." e "PARCO REGIONALE DELLE GROANE" per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area denominata Città Satellite sita nel Comune di Limbiate e che tale progetto è stato posto quale obiettivo straordinario 2009 della Regione Lombardia per incrementare la fruizione delle aree protette da parte del pubblico;
- che detto progetto si doveva sviluppare in tre fasi di cui la prima fase comprendeva: a) il ripristino e il completamento del parco divertimenti esistente, b) la delimitazione dell'area parco divertimenti, c) la ristrutturazione e messa a norma degli edifici esistenti, d) la realizzazione del sistema fognario, e) la eliminazione delle superfetazioni, f) la realizzazione del parcheggio, g) la sistemazione della viabilità; la seconda fase comprendeva: a) la realizzazione di un centro recupero animali selvatici autoctoni, b) la realizzazione della fattoria degli animali, c) la realizzazione di un parco avventura acrobatico, d) la realizzazione di un teatro tenda; la terza fase comprendeva: a) il completamento della rete ciclabile nella zona centrale del parco, b) la formazione e il miglioramento di prati calpestabili destinati alla fruizione, c) la realizzazione aree picnic, d) interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico;
- che al punto 7 del protocollo di intesa si dava atto che tutti gli interventi previsti dovevano essere oggetto di specifica convenzione fra Proprietà, Comune, Parco Regionale delle Groane;
- che in data 1 aprile 2010 veniva stipulata convenzione tra il "Consorzio Parco delle Groane" e la Società " [redacted] - S.r.l." per il recupero dell'area denominata "Città Satellite" in Limbiate, in forza di atto a rogito del Notaio ELENA COVRI di Fabbrico al n. 24664/6586 di rep., registrato a Reggio nell'Emilia il 13 aprile 2010 al n. 5793 Serie 1T;
- che con la suddetta Convenzione si dava attuazione alla fase 3, che risulta a tutt'oggi completata eccetto il punto c):
- che è intenzione delle Parti dare attuazione agli interventi previsti dalla fase 1 del protocollo di intesa;
- che l'attuazione delle fase 2 del protocollo d'intesa sarà oggetto di altra convenzione successiva alla presente;
- che la Società " [redacted] - S.R.L." in data 21 dicembre 2017 ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di adeguamento igienico, statico e tecnologico e di sostituzione delle attrezzature esistenti al fine della risistemazione dell'area luna park, allegando relazione descrittiva e otto elaborati grafici;
- che la Società " [redacted] - S.R.L." in data 21

dicembre 2017 ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica, per la costruzione di edifici d'ingresso, bagni pubblici e recinzione area divertimenti, allegando relazione descrittiva e tredici elaborati grafici;

- che la Società " [redacted] S.R.L.", con sede in Limbiate, Via Del Laghetto n. 31 (Cod. Fisc. [redacted]), in data 5 aprile 2019 ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione delle aree a parcheggio, allegando relazione paesaggistica e sei elaborati grafici;

- che le sopraindicate richieste di autorizzazione sono inerenti agli interventi previsti dalla fase 1 del protocollo di intesa.

Ciò preteso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

1) La convenzione ha per oggetto la realizzazione degli interventi previsti dalla fase 1, e del punto c) fase 3 così come indicati nel protocollo di intesa in premessa indicato e negli elaborati progettuali posti agli atti d'ufficio; le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, nel quale per brevità per Parco si intende il "PARCO REGIONALE DELLE GROANE", per operatore la Società " [redacted] - S.R.L.", con sede in Limbiate, e per Comune il "COMUNE DI LIMBIATE".

2) Il progetto di utilizzo e recupero del bene di cui alla fase 1, conosciuto dalle Parti e allegato con le rispettive tavole alla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019, è costituito da:

a) progetto di ri-sistemazione dell'area Luna Park esistente completo di relazione, tavole nn. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 3.0, 4.1, 4.2 e 0.4;

b) progetto di completamento dell'area Luna Park esistente tramite la realizzazione di ingresso, servizi igienici, recinzione, completo di relazione descrittiva, tavole nn. 02 e 03;

c) progetto di sistemazione dell'area parcheggio completo di tavola n. 3.

3) Il progetto di cui al punto 2 è compatibile con le destinazioni funzionali delle zone di cui al Piano territoriale di coordinamento e garantiscono condizioni di accessibilità pubblica e fruibilità nei limiti stabiliti dalla presente convenzione.

4) Si dà atto che all'interno della proprietà dell'operatore sussistono edifici, attrezzature, e manufatti indicati, definiti superfetazioni (tav. fabbricati da demolire 01 allegata alla predetta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019), e che gli stessi saranno rimossi a cura dell'operatore in quanto di notevole impatto paesaggistico e deturpanti l'ambiente circostante; la ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione o d'uso non comporta modifica della convenzione, fermo restando l'obbligo dei titoli edili-

zi e paesaggistici abilitativi da rilasciarsi secondo norma di legge. Giostre, attrazioni, scenografie, costruzioni scenografiche e tematiche di carattere temporaneo (ovvero per un tempo massimo pari a centoventi giorni) adibite al parco divertimenti, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica; l'Operatore si impegna all'inizio di ogni anno solare, e comunque non oltre il 31 (trentuno) gennaio, a presentare il programma di allestimento delle giostre, attrazioni, scenografie, etc. che verranno utilizzate e posizionate nel corso del medesimo anno. La sostituzione di attrezzature di spettacolo o di servizio con nuove attrezzature non è soggetta a variante della convenzione, purché non venga ampliata in misura superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al totale della superficie coperta o di uso, calcolata sul perimetro di protezione di ingombro delle stesse a terra e ferme restando le norme del Piano Territoriale del Parco.

5) Ogni intervento deve essere eseguito in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo; l'eventuale inosservanza delle stesse accertata in via definitiva dalle autorità competenti comporta la decadenza automatica della presente convenzione.

6) L'Operatore si impegna (per ogni nuova struttura da realizzare prevista nella fase 1 e 2 del protocollo d'intesa del 10 ottobre 2009 e da eseguirsi a seguito di presentazione di pratica edilizia), al versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge al Comune di Limbiate nella misura di Euro 29,11 (ventinove virgola undici) per mq. di superficie lorda di pavimento per attrezzature di spettacolo comprensivi di urbanizzazione primaria e secondaria oltre al contributo sul costo di costruzione in percentuale del 10% (dieci per cento) sul computo metrico estimativo delle opere da presentare all'atto di richiesta del costo di costruzione, salvo adeguamenti che dovessero intervenire nelle more del rilascio degli atti autorizzativi. Relativamente al costo di costruzione riferito alle giostre, esso è dovuto solo per la parte d'importo relativo all'installazione della loro struttura (platee, opere strutturali). Nel caso di presentazione di pratiche edilizie che comportino un aumento di Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.), così come declinata dalle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Limbiate, occorrerà effettuare il reperimento di dotazione minima dei servizi così come previsto dall'art. 14 delle disposizioni attuative del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Limbiate. L'operatore si impegna a stipulare eventuale convenzione con il Comune di Limbiate per regolare eventuali rapporti intercorrenti che necessiteranno di apposite regolamentazioni per tutelare l'interesse pubblico, in linea principale, ed eventuali situazioni che dovessero insorgere durante la gestione dei lavori di

riqualificazione o durante la gestione delle attività.

7) L'Operatore si impegna ad assicurare la pubblica accessibilità dell'intera area; l'Operatore, tuttavia, sarà libero di determinare calendario e apertura al pubblico dell'area recintata denominata "area giostre" così come indicato nella tav. 02 del progetto di risistemazione dell'area luna park esistente, allegata alla predetta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019, dandone preventiva comunicazione al "Parco" e al "Comune".

8) L'Operatore si impegna a versare, per ogni veicolo che transita nelle aree a parcheggio, la somma di Euro 2,00 (due virgola zero zero) ripartita in parti uguali tra il Comune di Limbiate e il Parco Regionale delle Groane. Il personale del Comune di Limbiate e del Parco delle Groane procederà tramite apparecchiature adibite al conteggio dei veicoli, installate a carico dell'Operatore, al rilievo del numero dei veicoli per la quantificazione della quota dovuta agli Enti.

9) L'Operatore di intesa con le polizie locali competenti, regola l'afflusso e il deflusso veicolare all'area di Città Satellite in ragione della consistenza del traffico, secondo circuiti e ritmi definiti nella tavola n. 2 allegata alla predetta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019, e consente il parcheggio nelle sole aree a ciò predisposte e indicate nella predetta tavola n. 2 del progetto di completamento dell'area Luna Park; a saturazione dei posti macchina nel parcheggio principale l'Operatore si impegna ad apporre segnaletica appropriata all'ingresso del Rondò Sud e su Via Lombra, indicante che i parcheggi sono completi e la non accessibilità a Città Satellite con grafica conforme al Codice della strada.

L'operatore si impegna a stipulare con il Parco regionale delle Groane e con il Comune di Limbiate appositi accordi per l'utilizzo del personale di Polizia Locale oltre a personale che si rendesse necessario, previa valutazione delle situazioni critiche valutabili di comune accordo, definendo gli oneri a carico del privato. Se entro sei mesi dalla apertura dell'area luna park si dovesse constatare che le aree a parcheggio risultino insufficienti, l'Operatore dovrà realizzare dei parcheggi aggiuntivi entro i successivi sei mesi previa presentazione di idonee pratiche presso il Parco delle Groane e il Comune di Limbiate.

10) L'Operatore, in ragione del maggior carico fruitivo che graverà sull'area circostante si impegna a realizzare il completamento della pista ciclabile da Via Laghetto fino all'entrata del luna-park secondo il tracciato indicato nella tavola n. 1, allegata alla predetta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019; l'Operatore si impegna altresì alla presentazione di uno studio viabilistico dell'intero ambito, entro novanta giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque prima del rilascio degli atti autorizza-

tivi comunali relativi alla realizzazione della biglietteria e relativi servizi igienici, già depositata presso il Comune, e della pratica relativa alla realizzazione dei parcheggi, al duplice scopo di:

A) prevedere una viabilità dedicata alle zone residenziali presenti nella zona;

B) verificare la previsione della superficie a parcheggio in progetto rispetto al bacino d'utenza atteso, rapportato alle attrattive in previsione con le fasi 1 e 2 del protocollo d'intesa del 10 ottobre 2009, con l'eventuale previsione di infrastrutture aggiuntive. L'Operatore eseguirà direttamente le opere di cui al progetto sopraindicato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e D.Lgs. 61/2008 s.m.i.; l'Ente Parco e il Comune di Limbiate, qualora necessario e per quanto di competenza, metteranno a disposizione le aree necessarie per la realizzazione della pista ciclabile o per le opere di sistemazione e riqualificazione; il progetto definitivo della pista ciclabile redatto in conformità del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere presentato entro novanta giorni dalla stipula della presente convenzione; nei successivi trenta giorni l'operatore si impegna a richiedere i titoli abilitativi necessari all'esecuzione dell'opera; entro il termine di trenta giorni dall'ottenimento dell'ultimo titolo abilitativo l'operatore provvederà alla presentazione del progetto esecutivo all'Ente Parco che provvederà nei successivi trenta giorni alla validazione del progetto; entro il termine di centoventi giorni dalla data di validazione, l'operatore provvede alla esecuzione delle opere.

11) L'Operatore si impegna a proprio onere e spese a realizzare l'area pic-nic di cui alla fase 3 punto c) nell'area individuata nella tavola grafica "tavola unica", allegata alla predetta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2019, e a mantenere tutte le opere, impianti e suppellettili di cui alla fase 3 giusta convenzione stipulata in data 1 aprile 2010 tra il Consorzio Parco Groane e la Società

S.R.L., per il recupero area denominata "Città Satellite" in Limbiate, in forza di atto a rogito del Notaio ELENA COVRE di Fabbriano al n. 24664/6586 di rep., sopra citato, oltre alle opere previste dal precedente punto 10 in perfetto stato di manutenzione secondo le regole della tecnica e dell'arte, compresa la viabilità di pubblico transito inclusa nell'area e la viabilità di accesso partendo dal Rondò Sud, la relativa manutenzione, segnaletica verticale e orizzontale, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati a margine strada; è vietata lungo le strade di accesso all'area recintata la apposizione di cartelli pubblicitari.

12) L'Operatore risponde in solido verso il Parco e il Comune del comportamento di tutti i concessionari, affittuari, comodatari, dipendenti, a qualsiasi titolo, in ordine all'adempimento delle clausole convenzionali; il personale delle

polizie di stato, del Parco, del Comune e di tutti gli altri enti competenti ha libero accesso alla zona attrezzata per lo svolgimento dei compiti di istituto.

13) Si dà atto che l'Operatore, a garanzia di quanto previsto al punto 11 ha depositato polizza fidejussoria n. P2701201434965 del valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgolà zero zero) a beneficio del Parco; detta cauzione verrà svincolata ad approvazione del collaudo delle opere e potrà essere escussa in caso di non esecuzione delle opere previste secondo il crono programma indicato al punto 10, o per difetti e carenze nell'esecuzione dei lavori.

14) Si dà atto che l'Operatore, a garanzia di quanto previsto al punto 11 ha depositato polizza fidejussoria n. P2701201434964 del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila virgolà zero zero) a beneficio del Parco; detta cauzione verrà svincolata alla scadenza della convenzione e potrà essere escussa in caso di inottemperanza accertata degli impegni assunti.

15) La presente convenzione ha durata per dieci anni dalla data di sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.

16) E' fatta salva la facoltà dell'Operatore di chiedere prima della scadenza il rinnovo della presente convenzione; qualora in occasione della suddetta richiesta, dovesse essere presentato al Parco e al Comune un nuovo progetto incrementativo o modificativo di quello approvato con la presente convenzione si procederà a una sua revisione.

17) La presente convenzione è a valere per l'Operatore e per ogni avente titolo, successore o subentrante; ogni onere e spesa compresa quelle notarili, di registro e della eventuale trascrizione presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, tasse e imposte e quanto altro occorrente sono poste a carico dell'Operatore.

18) In caso di mancato raggiungimento di accordo bonario la controversia sarà devoluta al Foro di Milano, salvo eventuali fori inderogabili per legge.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me Notaio data ai Componenti, che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 10,45 (dieci e minuti primi quarantacinque); omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti d'accordo tra loro e con il mio consenso.

Consta di sei fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persone di mia fiducia e in parte a mano da me notaio per venti intere facciate e parte della ventunesima fin qui.

Firmato: MARIO ROBERTO GIRELLI

Firmato: CLEMENTI CRISTIANO

Firmato:

Firmato: Faustino Colianni notaio